

Pubblicato il 06/03/2023

N. 03677/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 16076/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16076 del 2019, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso lo studio \_\_\_\_\_, rappresentato e  
difeso dagli avvocati \_\_\_\_\_, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

### *contro*

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

### *per l'annullamento*

del DM del 2.9.2019, notificato il 28.10.2019, con cui il Ministero dell'Interno  
ha respinto l'istanza di naturalizzazione -OMISSIS- presentata in data  
1.10.2014 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F) della Legge 5 febbraio 1992  
n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2022 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente espone di essere venuto in Italia nel 2002 per motivi di studio, di essersi laureato in Medicina nel 2009, di aver conseguito nel 2015 il diploma di specializzazione in Radiologia Diagnostica, di svolgere l'attività professionale, con contratto a tempo indeterminato, presso un'ASL, oltre all'esercizio della professione e di docente nei corsi di infermieristica; di essere inserito in diverse associazioni professionali e di svolgere attività di volontariato (raccolta fondi in favore della ricerca per la cura delle leucemie, linfomi e mielomi); di aver il proprio centro della vita privata in Italia, ove convive con una cittadina svizzera, ove vive anche il fratello ed ove intrattiene rapporti con colleghi di università e della professione e compagni di attività sportiva.

Con il ricorso in esame il predetto impugna il DM del 2.9.2019 con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza di naturalizzazione presentata in data 1.10.2014 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 per motivi già preannunciati, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, con nota del 6.6.2018 riconducibili ad un decreto penale di condanna del luglio 2016 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, d. l. 285/1992 (guida sotto l'influenza di alcool), disattendendo le osservazioni difensive dallo stesso prodotte con memoria del 26.6.2018) in cui, oltre a riepilogare il percorso di vita in Italia sopra sintetizzato, rappresentava che si trattava dell'unica contravvenzione commessa, con un tasso alcolemico basso (pari a 0,94 g/l), senza causare incidenti; di aver provveduto al pagamento

dell'ammenda, prestato servizio sociale per 20 ore conseguendo l'estinzione del reato in data 23.3.2018 .

Il gravame è affidato ai seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, pretestuosità, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, contraddittorietà. In sostanza il ricorrente lamenta che l'Amministrazione ha erroneamente attribuito valenza ostativa all'unica condanna riportata, per fatto non grave e senza conseguenze, senza considerare, a suo favore, l'integrazione sociolavorativa e lo stabile inserimento nella società italiana nel corso dei sedici anni di permanenza, per cui ritiene l'atto di diniego impugnato affetto da "eccesso di potere per difetto di istruttoria, uso incongruo della discrezionalità da parte della P.A., sproporzione e manifesta illogicità".

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

Il ricorrente ha depositato la riabilitazione pronunciata in data 10.6.2021.

Con memoria del 16.11.2022 il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni.

In vista della trattazione del merito l'Amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, accompagnato da un rapporto difensivo.

Con memoria di replica del 25.11.2022 il ricorrente lamenta che la PA nel proprio rapporto difensivo non abbia tenuto conto dell'intervenuta riabilitazione.

All'udienza pubblica del 9.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Giova premettere un richiamo ai principali punti di arrivo della giurisprudenza in materia, ricostruita dalla Sezione in recenti pronunce (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 3018, 3471, 5130 del 2022).

Sin dalle prime pronunce la Sezione ha fatto applicazione del principio di proporzionalità ai procedimenti di cittadinanza per residenza, come richiamato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza Rottmann e seguenti), affermando che *‘Nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradiizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione’* (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).

In tale prospettiva l’interesse legittimo del ricorrente va bilanciato con l’interesse della generalità dei consociati a non ammettere nella Comunità un elemento che non condivide i valori fondamentali su cui questa si regge, tenendo conto delle conseguenze che derivano dall’accoglimento ovvero dal rigetto dell’istanza.

È stato al riguardo precisato che: *‘L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi, dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “può” - e non deve - essere “concessa”.*

*La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l'esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei "diritti politici" di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, — consistente nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra ("il sacro dovere di difendere la Patria" sancito, a carico dei soli cittadini, dall'art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", consistenti nell'apportare il proprio attivo contributo alla Comunità di cui entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).*

*A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato, l'ammissione di un nuovo componente nell'elemento costitutivo dello Stato (Popolo), incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez. I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).*

*È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n.*

104/2022, 4122/2021; 8133/2020; 7036/2020; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, nn. 1975/2022, 1698/2022; 2943, 2944 e 2945, 2946 del 2022).

*E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.*

*In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.*

*La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, Tar Lazio, Sez. II quater, sent. n. 621/2016: “concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa”; da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1975 e 2945 del 2022).*

*In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato, né gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. V, n. 1590/2022; 1698/2022; 1724/2022; 1795/2022; 2945/2022; Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999)” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2945/2022).*

In sostanza, il conferimento della cittadinanza non comporta solo l’attribuzione di diritti (sostanzialmente diritti politici consistenti nell’elettorato attivo e passivo al Parlamento Nazionale, cui sono riservate le

decisioni fondamentali in caso di eventi bellici ovvero la ratifica di trattati politici o che modifichino i confini territoriali), ma anche l'assunzione di doveri (sostanzialmente doveri pubblici, in particolare quello che ricade solo sul cittadino, di restare ancorato al territorio nazionale per difenderlo, in caso di guerra, essendo punito in caso di diserzione, mentre lo straniero è libero di allontanarsi e mettere in salvo sé e la propria famiglia altrove), che trovano la loro "causa" nel particolare nesso che lega una persona ad un Paese in cui virtù non del mero dato di fatto della presenza sul suo territorio, ma anche di quel sentimento di appartenenza ideale, di comunione di valori, che "giustifica" la scelta di schierarsi a favore di questo, ove se ne prospetti la necessità.

È sostanzialmente questo lo specifico dello status che caratterizza il cittadino dallo straniero, dato che quest'ultimo gode di tutte le libertà ed i diritti fondamentali, spettanti a qualunque uomo in quanto tale, oltre ai diritti civili, e, ove abbia conseguito lo *status* di lungosoggiornante, gode della piena parità con il cittadino per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione, inclusi i servizi pubblici, le prestazioni amministrative di denaro, la concessione di beni pubblici e di case popolari - oltre al riconoscimento del diritto alla partecipazione politica a livello locale (anche se allo stato subordinato a normativa di attuazione) - ai sensi dell'art. 9 del testo unico immigrazione.

Operando un bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, pertanto, risulta prevalente l'interesse della collettività a non attribuire in modo irreversibile il potere di partecipare alle scelte fondamentali per la vita della nazione a soggetti che possono operare come fattori di disgregazione dei valori determinanti la coesione della Comunità Politica, con conseguente possibilità di incidere, mediante l'esercizio dei diritti di voto, sulla disciplina di alcuni istituti che implicano valori ritenuti fondamentali, operando in senso regressivo.

A fronte di tali rischi il sacrificio imposto al richiedente consiste nella mera impossibilità di partecipare alla vita politica ed al procedimento di formazione delle leggi (oppure all'esercizio di funzioni pubbliche), con preclusione che peraltro opera per un periodo di tempo limitato a quello necessario per superare il fattore preclusivo.

Facendo applicazione dei principi soprarichiamati al caso in esame il ricorso s'appalesa infondato.

Il provvedimento di diniego della naturalizzazione oggetto di impugnativa scaturisce da un giudizio prognostico negativo formulato dalla PA sull'utile inserimento del ricorrente nella Comunità politica in considerazione della condotta dallo stesso tenuta, due anni dopo la presentazione dell'istanza di naturalizzazione, per essersi messo alla guida di autovettura in stato di incapacità, mettendo in tal modo a repentaglio l'incolumità dei consociati; fatto accertato in sede penale, per il quale lo stesso ha riportato una condanna, conseguendo nel maggio 2018 la dichiarazione di estinzione del reato.

Dalle premesse motivazionali dell'atto impugnato si evince che la "causa" del diniego non consiste nella condanna penale, in sé considerata, bensì nel comportamento tenuto dall'interessato, che è stato apprezzato, al fine di stabilire il grado di integrazione raggiunto, sotto il profilo della condivisione dei valori ritenuti fondamentali per la Comunità, ritenendolo significativo sotto il profilo del mancato rispetto dei beni dell'integrità fisica e della libertà delle persone. In tale prospettiva l'Amministrazione ha tenuto conto dell'allarme sociale che deriva da tali condotte, a causa dell'incidenza statistica prevalente negli incidenti.

Sotto tale profilo non può ritenersi irragionevole il giudizio prognostico negativo espresso dall'Amministrazione in base alla considerazione di tale comportamento, che è stato apprezzato sfavorevole per la sua valenza di indicatore di *"mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale"*, assumendolo come *"indice sintomatico di inaffidabilità ... di una mancata integrazione nella comunità"*

*nazionale*”, desunta, tra l’altro, “*dal rispetto delle regole di civile convivenza*”, oltre che dall’osservanza delle leggi, *in primis* quelle penali.

Non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento della Sezione, che ha inquadrato tale comportamento nell’ambito dei reati stradali, evidenziandone il disvalore sotto il profilo della mancanza di solidarietà sociale in quanto mette a rischio dell’incolumità dei passanti incidendo su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045, 8308 del 2022, da ultimo n. 16221/22). A tale riguardo è stato va riconosciuto che *“la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del codice della strada effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. St., n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza” (cfr. Cons. St., sez. I, parere n. 653/2022; n. n. 960/2022; n. 1225/2022; 1145/2022, 1138/2022)” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1218/2023).*

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate non si può ritenere irragionevole il giudizio di disvalore sulla condotta espresso dall'Amministrazione, non valendo, in senso contrario, sostenere che *“non è legittimo pretendere dallo straniero un quantum di moralità maggiore rispetto a quello esigibile dal cittadino”* dato che la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcoliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in stato uno stato alterato dall'assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l'incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli della popolazione che finiscono per essere le vittime più frequenti degli incidenti che ne conseguono: bambini, anziani, portatori di handicap etc. come risulta dai recenti fatti di cronaca).

Inoltre il giudizio sfavorevole espresso dalla PA risulta congruo anche con riferimento all'arco temporale ritenuto rilevante per la formulazione di tali apprezzamenti – cioè il decennio anteriore all'istanza che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell'irreprensibilità della condotta (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, 5615/2015, 5917/21; cfr., da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022; cfr. con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, sez. II quater, 1833/2015, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2644/2022) - in quanto l'infrazione è stata commessa in data 12.3.2016, quindi a ridosso della presentazione dell'istanza di cittadinanza, presentata il 2014, e quindi risulta particolarmente

significativa, sotto il profilo prognostico, proprio perché particolarmente recente.

Il valore prognostico negativo riconducibile alla predetta condotta non viene eliso dal semplice fatto che, al di fuori del predetto episodio, il ricorrente conduca una normale vita sociale o familiare, dato che si tratta una condizione necessaria e sufficiente per conseguire e mantenere il titolo autorizzatorio al soggiorno sul territorio nazionale (permesso di soggiorno ovvero carta di soggiorno a tempo indeterminato), ma non per acquisire la cittadinanza, dovendo, in tali procedimenti, l'Autorità procedente non limitarsi solo all'accertamento dell'insussistenza di requisiti negativi (assenza della pericolosità sociale che costituisce un requisito minimo per la permanenza sul territorio nazionale, dato che, altrimenti, sarebbe disposta l'espulsione del soggetto), ma valutare anche, in positivo, dell'esistenza di requisiti di "meritevolezza", in base al grado di integrazione già raggiunto dall'interessato ed alla prognosi sull'utile inserimento dello stesso e sull'attitudine ad assumersi tutti gli oneri di solidarietà e ad apportare un proprio contributo alla Comunità Politica di cui entra a far parte, in modo da stabilire l'opportunità di inclusione di un nuovo soggetto nel novero dei membri del Popolo Italiano. Ciò in quanto, come si è già ricordato sopra, la "concessione" della cittadinanza costituisce in realtà un atto di ammissione, che comporta, nel suo nucleo essenziale, il completamento dello *status* del lungosoggiornante con il conferimento dei diritti politici che attribuiscono al soggetto la possibilità di incidere sull'autodeterminazione della vita della Nazione mediante l'elettorato attivo e passivo a livello parlamentare; sicché risultano rilevanti anche tutte quelle condotte che potrebbero incidere su quelle scelte legislative che toccano la persona interessata (come, nel caso in esame, relative alla disciplina dei reati stradali, con retrocessione dei livelli di protezione delle fasce deboli di utenti della strada al periodo in cui le condotte pericolose alla guida erano considerate come mera "leggerezza", senza tener conto delle gravi conseguenze a carico dei consociati) . Ed è appunto in tale

funzione di tale giudizio che il legislatore nazionale ha attribuito all'Autorità pubblica un pieno potere di apprezzamento, limitandosi ad una mera norma attributiva del potere, qual è l'art. 9 della legge n. 91/1992, strutturandola in modo del tutto diverso rispetto all'automatismo "concessorio" della cittadinanza per matrimonio, conferendo all'Autorità procedente un ampio potere di apprezzamento al fine di formulare il giudizio prognostico in parola. Data la natura e finalità del giudizio demandato all'Amministrazione, risulta influente l'intervenuta estinzione del reato, pronunciata in data 16.3.18, dato che essa non comporta l'effetto preteso dal ricorrente di un'automatica cessazione dell'effetto preclusivo al conseguimento della cittadinanza, dato che non elimina la possibilità di valutare il "fatto storico", per il suo "valore sintomatico", come indicatore del grado di integrazione raggiunto dall'autore, in funzione del giudizio prognostico sull'utile inserimento nella Comunità nazionale del soggetto.

Peraltro l'estinzione non equivale a riabilitazione e, comunque, nemmeno quest'ultima avrebbe l'effetto di automatica eliminazione del valore negativo in contestazione, non trattandosi di richiesta di cittadinanza per matrimonio, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992: mentre in tale caso il coniuge del cittadino italiano ha un vero e proprio diritto ad acquisire la stessa nazionalità del congiunto, per cui il legislatore ha espressamente introdotto un'apposita previsione normativa in tal senso, che consente di superare quell'unico ostacolo al conseguimento del bene della vita, che è finalizzato ad assicurare l'unità del nucleo familiare (a favore del cittadino italiano), nel caso della richiesta di naturalizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, invece, non sussistendo l'*eadem ratio*, non è possibile l'applicazione in via analogica di tale norma, sicché l'Autorità competente può comunque valutare il "fatto storico" quale indicatore dell'indole dell'istante, al fine di stabilirne non solo la pericolosità sociale, ma anche, più semplicemente, il grado di assimilazione dei valori essenziali su cui si fonda la nostra Comunità.

Nel caso in esame, comunque, la riabilitazione non era neppure stata pronunciata al momento dell'adozione dell'atto impugnato, essendo intervenuta solo nel 2021, sicché non è suscettibile di inficiarne la legittimità, che va valutata alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e conosciute al momento della sua adozione.

Non può nemmeno essere condivisa la prospettazione del ricorrente ove, con l'ultima memoria, pretende di far valere, in questa sede, tale sopravvenienza.

Secondo il principio generale che informa i procedimenti ad istanza di parte, i requisiti richiesti per l'accoglimento devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda. In assenza di una norma speciale che disponga diversamente, trova applicazione la regola generale per cui, se i requisiti vengono maturati successivamente, l'interessato potrà presentare l'istanza quando ne verrà in possesso. Non può trovare applicazione in via analogica, data la mancanza dell'*eadem ratio*, la previsione del comma 4 dell'art. 6 che, con esclusivo riferimento all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, espressamente dispone che questo “è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva” – e tanto meno, per gli stessi motivi, può trovare applicazione in via analogica la disciplina speciale sulla cd. attualizzazione dei requisiti dettata dall'art. 5 del Testo Unico Immigrazione, che vale esclusivamente per i procedimenti di autorizzazione al soggiorno degli stranieri ed è ispirata ad una *ratio* totalmente estranea – mentre per quanto riguarda il procedimento di naturalizzazione la normativa in materia è disciplinata secondo la regola generale sopra richiamata, configurando il diniego come rifiuto ad efficacia temporalmente limitata e consentendo la possibilità di ripresentare l'istanza anche solo un anno dopo il rigetto. Tanto è sancito dall'Art. 5 del DPR n. 572/1992 - Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992, n. 91- che così recita: “Co. 1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 è il Ministro dell'interno. Co. 2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.”

Non trova perciò fondamento nella normativa in materia la pretesa del ricorrente a vedersi rivalutata l'istanza sulla base dell'intervenuta riabilitazione, dato che lo strumento previsto per far valere requisiti maturati successivamente è piuttosto quello della riproposizione dell'istanza (ovviamente non può essere addossato all'Amministrazione alcun addebito ove invece l'interessato, per sua scelta, abbia deciso di adire le vie giurisdizionali, anziché far valere in via amministrativa, gli eventuali elementi favorevoli sopraggiunti).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 1.500,00, oltre agli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 19 dicembre 2022 e 17 gennaio 2023, con l'intervento dei magistrati:

\_\_\_\_\_ Presidente, Estensore

\_\_\_\_\_, Consigliere

\_\_\_\_\_, Referendario